INTESA PRE-CONTRATTUALE

In data 21 Luglio 2003
tra
la ditta Automobili Lamborghini Holding,
rappresentata dal Dr. Claudio Galli e dalla Dott.ssa Claudia Scaramelli

e

La Rappresentanza Sindacale Unitaria
nelle persone dei Signori Franco Sissa, Bruno Pizzi, Alberto Cocchi e
Luigi Paolino e la Fiom -Cgil Territoriale nella persona del Sig.Bruno Papignani

Si è convenuto quanto segue:

La presente intesa pre -contrattuale è finalizzata a prefigurare contenuti e condizioni per giungere ad un rinnovo del contratto nazionale dell'08/06/1999 che ne coinvolga tutte le parti firmatarie, ed a cui l'Azienda si dichiara soggettivamente interessata.
Pertanto per quanto non espressamente ed esplicitamente concordato nel presente accordo, mantengono piena attività le normative contenute nel CCNL dell'8 giugno 1999, e gli accordi Aziendali in essere anche come regolazione applicativa rispetto alle norme di legge, le parti convengono che:

SALARIO
Sarà corrisposto un incremento retributivo, capace di il recuperare l'inflazione per l'anno 2001, 2002 e quella realmente prevista per gli anni 2003-2004, l'aumento sarà di € 115, riparametrati alla terza categoria come di seguito specificato.
Detti aumenti saranno corrisposti a titolo di incremento dei minimi retributivi o paga base conglobata, alle seguenti scadenze:

Aumenti

dal	01/07/2003	€ 60,00	lordi mensili
dal	01/02/2004	€ 35,00	lordi mensili
dal	01/06/2004	€ 20,00	lordi mensili

Applicando a detti importi la seguente scala parametrale:

Livello	Parametri	dal 1/7/03	dal 1/2/04	dal 1/6/04	Totale
2°, 3°, 4°	114	€ 60,00	€ 35,00	€ 20,00	€ 115,00
5°, 5s	118	€ 61,93	€ 36,23	€ 20,88	€ 119,04
6°, 7°, Q	120	€ 62,89	€ 36,84	€ 21,31	€ 121,04

Altri aumenti imputati esclusivamente alla voce minimo retributivo o paga base conglobata, intercorsi fra il mese di giugno 2003 e il febbraio 2004 saranno assorbiti fino a concorrenza.

Occupazione e diritti:

A decorrere dalla firma del presente accordo, le Lavoratrici ed i Lavoratori assunti con contratto a termine o interinale hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le stesse tipologie o mansioni.
Gli stessi , hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dopo 10 mesi di lavoro a tempo determinato od interinale prestato consecutivamente.

I lavoratori con rapporto di lavoro interinale presteranno all'Azienda la loro opera con una inquadramento non inferiore al 3° livello.
Inoltre le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano prestato lavoro in azienda per un periodo di 18 mesi, raggiunto per sommatorie di più periodi, nell'arco dei precedenti 36 mesi di calendario, hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato.
L'azienda e la RSU si impegnano a verificare congiuntamente ogni specifica eccezione per valutare la necessità di eventuali deroghe.

L'Azienda si impegna ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista (Cfl, apprendistato, di inserimento) e informerà la RSU di tutti i rapporti Co.Co.Co., come già regolato negli accordi aziendali.

ORARIO DI LAVORO
Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL dell' 08/06/1999 e dagli accordi aziendali in materia di orario di lavoro con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario (settimanale e giornaliero), di lavoro straordinario, notturno e festivo, di orario plurisettimanale e a quello discontinuo.

GESTIONE DEL CONFLITTO
Vedi allegato.

NORMA GENERALE
Auspicando che si realizzi un CCNL che coinvolga tutte le parti firmatarie del CCNL dell'8 giugno 1999, le parti concordano fin da ora che quanto previsto nel presente accordo per la parte normativa si adeguerà a quanto sarà previsto nella nuova e auspicata intesa, fatto salvo quanto di diverso è concordato dagli accordi Aziendali.
A fronte dell'auspicato rinnovo del CCNL da parte dei firmatari del CCNL dell'8 giugno 1999, le parti nel procedere all'armonizzazione del trattamenti economici concordati nella presente intesa pre -contrattuale, convengono fin da ora che l'Azienda non darà luogo ad assorbimenti e/o recuperi relativamente al periodo pregresso, ed eventuali condizioni di miglior favore per i lavoratori saranno mantenute trasferendole nel superminimo collettivo Aziendale.

Letto Approvato , sottoscritto

Per L'Azienda

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

La Direzione Lamborghini Holding

Per la FIOM-CGIL

Il contratto è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Automobili Lamborghini Holding S.p.A. e dalla assemblea dei lavoratori; ad ogni effetto l'applicazione decorrerà dalla data di approvazione in quelle sedi, prevedibilmente entro il mese di Luglio.

Letto Approvato , sottoscritto

Per L'Azienda

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

La Direzione Lamborghini Holding

Per la FIOM-CGIL

ALLEGATO ALL'INTESA
PRE - CONTRATTUALE

La RSU si impegna, a nome di tutti i dipendenti della Automobili Lamborghini Holding come conseguenza dell'intesa-precontrattuale sottoscritta in data 21 Luglio 2003, a cessare il blocco delle ore di lavoro straordinario e a sospendere l'effettuazione delle ore di sciopero dichiarate a livello nazionale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL con modalità di articolazione nelle singole imprese.
Sono escluse dalla deroga di cui sopra le dichiarazioni di sciopero in occasioni di mobilitazioni generali della categoria a livello nazionale.

Letto approvato sottoscritto.

P.la Direzione Aziendale

P. la RSU

S.Agata Bolognese - Bologna- 21 Luglio 2003

ALLEGATO 1)